

# Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT)

del 18 marzo 2016 (Stato 1° giugno 2018)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 ottobre 2014<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## Sezioni 1 a 10: ...

### Art. 1 e 30<sup>3</sup>

## Sezione 11: Compiti della Confederazione e dei Cantoni

### Art. 31 Confederazione

<sup>1</sup> La Confederazione gestisce:

- a. un servizio nazionale di registrazione dei tumori;
- b. un registro dei tumori pediatrici;
- c. un servizio di pseudonimizzazione.

<sup>2</sup> Il servizio di pseudonimizzazione è indipendente sul piano amministrativo e organizzativo dal servizio nazionale di registrazione dei tumori, dai registri cantionali dei tumori, dal registro dei tumori pediatrici e dall'UST.

<sup>3</sup> Il servizio nazionale di registrazione dei tumori e il registro dei tumori pediatrici si informano a vicenda sugli strumenti e sui documenti che mettono a disposizione secondo gli articoli 17 e 21 capoverso 1 lettera g e li coordinano.

<sup>4</sup> L'Ufficio centrale di compensazione consente ai registri cantionali dei tumori e al registro dei tumori pediatrici l'accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati necessari per il confronto di cui all'articolo 9 capoverso 3.

RU 2018 2005

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2014 7529

<sup>3</sup> Entano in vigore il 1° gen. 2020.

**Art. 32<sup>4</sup>****Art. 33** Delega di compiti

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può delegare i compiti di cui agli articoli 12 capoverso 3, 14–21 e 23 capoversi 1 e 2 a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato. Esercita la vigilanza sulle organizzazioni e sulle persone incaricate.

<sup>2</sup> I soggetti incaricati hanno diritto a un'indennità. Quest'ultima può essere corrisposta a titolo forfettario.

**Art. 34<sup>5</sup>****Sezione 12: Disposizioni finali****Art. 35 e 36<sup>6</sup>****Art. 38** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore

Data dell'entrata in vigore<sup>7</sup>: 1° gennaio 2020

Art. 31 e 33: 1° giugno 2018

<sup>4</sup> Entra in vigore il 1° gen. 2020.

<sup>5</sup> Entra in vigore il 1° gen. 2020.

<sup>6</sup> Entrano in vigore il 1° gen. 2020.

<sup>7</sup> DCF del 11 apr. 2018.